



# *Confraternita di Misericordia di Rosolini*

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PRESIDI E AUSILI SANITARI**

### **Premessa**

La Misericordia di Rosolini, nel corso degli anni, ha ricevuto in dono da parte di molti benefattori i cosiddetti presidi e ausili sanitari. Si tratta di sedie a rotelle, materassini antidecubito, stampelle e simili che sono stati dismessi da chi li aveva utilizzati in precedenza.

Oggi il nostro magazzino dei presidi e ausili sanitari è molto ben fornito e consente di aiutare molte persone che, necessitando di tali strumenti, sono, nell'immediato ma anche per lunghi periodi, per motivi economici o per lungaggini burocratiche, nell'impossibilità di averli se non acquistandoli.

Per una migliore gestione di tali presidi e ausili sanitari, la Confraternita si dota del presente regolamento ai sensi degli artt. 37ter e 62 del Regolamento di Attuazione.

### **Art. 1**

#### **Distinzione fra presidi e ausili sanitari**

Sono **presidi sanitari** gli oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (ad esempio catetere, pannoloni) e sono ordinariamente monouso.

Sono **ausili sanitari** quegli strumenti utili per compiere azioni altrimenti impossibili o difficili da eseguire (ad esempio carrozzelle o girelli).

### **Art. 2**

#### **Magazzino dei presidi e ausili sanitari**

Il magazzino dei presidi e ausili sanitari è costituito dagli oggetti di cui al superiore art. 1, che vengono donati alla Misericordia o acquistati dalla stessa.

Il magazzino è suddiviso in:

1. reparto presidi monouso, che viene gestito unitamente al responsabile della Struttura Operativa Reparto Sanitario;
2. reparto presidi e ausili duraturi.

Il magazzino è affidato al responsabile del Reparto Presidi e Ausili Sanitari, nominato secondo le norme del Regolamento di Attuazione, il quale ne curerà la ordinata gestione, conservazione e manutenzione.

Il magazzino è dotato di appositi registri di carico e scarico.

In particolare, compito del responsabile è:

1. verificare periodicamente la validità ed efficienza dei presidi monouso
2. conferire nei rifiuti speciali i presidi monouso scaduti o non più efficienti
3. verificare periodicamente l'efficienza dei presidi e ausili duraturi
4. provvedere alla sistemazione dei presidi logorati, danneggiati e mal funzionanti
5. conferire in discarica i presidi e ausili duraturi danneggiati non più recuperabili
6. tenere in ordine i registri di carico e scarico
7. dotare tutti i presidi e ausili duraturi di apposito segno di riconoscimento indelebile
8. proporre al Magistrato l'acquisto di nuovi presidi o ausili sanitari.

### **Art. 3**

#### **Gestione dei presidi monouso**

I presidi e ausili monouso vengono consegnati a chi ne fa richiesta senza formalità alcuna e senza acquisire i dati personali dei richiedenti.

In caso di libera offerta è rilasciata apposita ricevuta e l'offerta è stornata immediatamente alla cassa centrale.

#### **Art. 4**

##### **Gestione dei presidi e ausili duraturi**

I presidi e ausili duraturi vengono consegnati a chi ne fa richiesta previa sottoscrizione di apposito contratto di comodato, secondo il modello predisposto dall'ufficio di segreteria.

Al richiedente è fornita idonea informativa sul trattamento dei dati personali ed è acquisito il relativo consenso, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio di segreteria.

Il richiedente è tenuto a versare una somma di denaro, secondo il prontuario predisposto e approvato dal Magistrato, che è imputata per il 50% a cauzione e per il rimanente 50% a contributo spese di manutenzione per la tenuta e la gestione del magazzino dei presidi e ausili sanitari.

La somma come sopra determinata viene quietanzata direttamente con il contratto di comodato ed è contabilizzata distintamente nei registri contabili della cassa delle spese di manutenzione e della cassa delle cauzioni.

#### **Art. 5**

##### **Contabilità della cassa spese di manutenzione**

Nel registro contabile della cassa spese di manutenzione sono contabilizzate le somme a tal fine versate dal richiedente, nonché le spese affrontate per la manutenzione dei presidi e ausili sanitari duraturi e le spese sostenute per il loro eventuale acquisto per la reintegrazione del relativo magazzino.

Ogni tre mesi il responsabile del Reparto dei Presidi e Ausili Sanitari provvede a stornare alla cassa centrale le somme eventualmente eccedenti rispetto agli obiettivi di magazzino.

Lo storno potrà essere effettuato anche prima della scadenza del trimestre, su richiesta del governatore o dell'amministratore.

L'acquisto di nuovi presidi sanitari deve essere previamente autorizzato dal Magistrato, su proposta del responsabile del Reparto dei Presidi e Ausili Sanitari.

#### **Art. 6**

##### **Contabilità della cassa delle cauzioni**

Nel registro contabile della cassa delle cauzioni sono contabilizzate tutti i movimenti relative alle cauzioni stesse.

Le somme contabilizzate in questa cassa non possono essere utilizzati per altri fini, né stornati alla cassa centrale.

#### **Art. 7**

##### **Il contratto di comodato**

Il contratto di comodato contiene:

- a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e contatti telefonici del richiedente
- b) il presidio o ausilio sanitario concesso in comodato
- c) la somma versata dal richiedente a titolo di contributo spese di manutenzione e a titolo di cauzione
- d) la durata del comodato secondo le regole di cui al successivo art. 8
- e) la previsione di una penale per il caso di:
  - a. ritardata restituzione del presidio e dell'ausilio sanitario, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2
  - b. mancata o rifiutata consegna del presidio e ausilio sanitario
- f) l'annotazione di eventuali anomalie o difetti già presenti al momento della consegna
- g) la sottoscrizione del richiedente

Il responsabile del Reparto Presidi e Ausili Sanitari, nonché l'addetto al Centro Operativo sono autorizzati alla sottoscrizione, in nome e per conto della Misericordia, dei contratti di comodato.

Il contratto di comodato andrà distrutto con la restituzione definitiva del presidio e ausilio sanitario.

**Art. 8**  
**Durata del comodato**

La durata del comodato è determinata secondo le esigenze del richiedente che comunque non può essere superiore alla durata massima stabilita per ciascun presidio e ausilio sanitario da apposita delibera del Magistrato.

Eventuali richieste di comodato per una durata superiore al limite massimo stabilito dal Magistrato possono essere soddisfatte attraverso la stipulazione di un nuovo contratto di comodato con conseguente versamento a carico del richiedente della sola quota del contributo spese di manutenzione. È necessaria una nuova informativa sulla privacy e il rilascio di nuovo consenso. Non è richiesto il versamento della cauzione.

Il responsabile della struttura dei presidi sanitari conserva il nuovo contratto e consegna il vecchio contratto all'ufficio di amministrazione che provvederà a distruggerlo.

**Art. 9**

**Penale**

L'entità della penale per i casi indicati alla lettera e) del superiore art. 7 è predeterminata dal Magistrato con propria delibera ed è proporzionata al valore del bene concesso in comodato.

**Art. 10**

**Cauzione**

La cauzione viene restituita all'atto della riconsegna del presidio e ausilio sanitario, salvo che lo stesso non sia danneggiato o inservibile all'uso. In questo caso l'importo della cauzione viene incamerato dalla Misericordia e trasferita nella cassa spese di manutenzione di cui al superiore art. 5.

La cauzione viene altresì incamerata in caso di mancata o rifiutata consegna del presidio e ausilio sanitario, salvo la richiesta della penale. Anche in questo caso, l'importo della cauzione viene trasferito nella cassa spese di manutenzione di cui al superiore art. 5.

**Art. 11**

**Restituzione del presidio e ausilio sanitario**

Al momento della restituzione del presidio e ausilio sanitario, il responsabile del Reparto Presidi e Ausili Sanitari o l'addetto al centro operativo controlla che esso corrisponde a quello indicato nel contratto di comodato e che sia efficiente e non danneggiato ai fini dell'applicazione della eventuale penale.

Nel caso di ritardata restituzione del presidio, ascoltate le giustificazioni del richiedente o valutata ogni circostanza utile allo scopo, il responsabile del Reparto Presidi e Ausili Sanitari, sentito il Governatore, il Governatore stesso o il Correttore possono decidere di non applicare la penale.